

XVII legislatura

A.S. 1518:

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali"

(Approvato dalla Camera dei deputati)

giugno 2014
n. 50



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore ...	tel. ...
Segreteria	tel. 5790
Uffici	
Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi dott. Renato Loiero	tel. 2424
Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata avv. Giuseppe Delreno	tel. 2626
Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa dott. Daniele Bassetti	tel. 3787
Consigliere addetto al Servizio dott. Melisso Boschi	tel. 3731
Segretari parlamentari dott.ssa Anna Elisabetta Costa dott.ssa Alessandra Di Giovambattista sig. Cristiano Lenzini dott. Vincenzo Bocchetti dott. Maurizio Sole	

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

PREMESSA	1
<i>Articolo 1 (Interventi urgenti del Commissario per la ricostruzione della regione Emilia-Romagna, nominato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in favore delle popolazioni colpite da eventi alluvionali).....</i>	<i>1</i>
Commi 1-2 (Estensione dell'ambito applicativo delle disposizioni), 3 (Poteri del Commissario delegato) e 4 (Delega funzioni ai sindaci e provincia)	1
Comma 3-bis (Supporto Fintecna)	2
Comma 5 (Contributi)	3
Comma 5-bis (Benefici nei confronti delle aziende agricole colpite dagli eventi calamitosi)	4
Comma 6 (Individuazione progetti cantierabili)	4
Comma 6-bis (Normativa comunitaria in materia di acque e alluvioni)	5
Commi 7 (Armonizzazione dei comportamenti amministrativi) e 8 (Contributi).....	5
Commi 7-bis (Sospensione rate mutui) e 7-ter (Credito d'imposta per sospensione rate mutui).....	6
Comma 8-bis (Esclusione patto stabilità interno)	7
Comma 9 (Clausola di copertura)	8
Comma 9-bis (Tassi per andamento infortunistico).....	11
Comma 9-ter (Finanziamenti in favore delle imprese danneggiate dal sisma in Emilia-Romagna).....	11
Comma 9-quater (Relazione alle Camere)	12
Comma 9-quinquies (Proroga termine per adibire l'immobile ad abitazione principale)	12
Comma 9-sexies (Detassazione contributi).....	12
Comma 9-septies (Credito d'imposta in favore di soggetti danneggiati dal sisma)	13
Comma 9-octies (Credito d'imposta in favore di soggetti danneggiati dal sisma)	13
<i>Articolo 1-bis (CIG a favore di imprese e lavoratori sospesi dall'alluvione).....</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 2 (Integrazione del Fondo per le emergenze nazionali)</i>	<i>14</i>

PREMESSA

Al momento del completamento del presente *dossier*, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

Articolo 1

(Interventi urgenti del Commissario per la ricostruzione della regione Emilia-Romagna, nominato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in favore delle popolazioni colpite da eventi alluvionali)

Commi 1-2 (Estensione dell'ambito applicativo delle disposizioni), 3 (Poteri del Commissario delegato) e 4 (Delega funzioni ai sindaci e provincia)

Il comma 1 autorizza il Presidente della regione Emilia-Romagna, Commissario delegato ai sensi del decreto-legge n. 74 del 2012, ad operare per l'attuazione degli interventi per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014, limitatamente a quelli già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Fermo restando l'ammontare delle risorse disponibili di cui al comma 5, tutte le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai territori dei comuni già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, ivi comprese le frazioni della città di Modena: San Matteo, Albareto, La Rocca e Navicello, della provincia di Modena colpiti dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, nonché ai territori dei comuni già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 delle province di Bologna e Modena colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici e dalla tromba d'aria del 30 aprile 2014, limitatamente a quelli nei quali venga dichiarato lo stato di emergenza. Conseguentemente, tutti i riferimenti contenuti nel presente articolo relativi ai comuni ed alla provincia interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014 si intendono estesi anche ai comuni e alle province di cui al presente comma.

Il comma 2 specifica i poteri e le deroghe che il Commissario detiene nell'esecuzione degli interventi di cui al comma 1.

I commi 3 e 4, relativamente ai citati interventi, attribuiscono al Commissario la facoltà di avvalersi dei sindaci dei comuni interessati dagli eventi alluvionali, del presidente e dell'amministrazione della provincia di Modena, nonché dell'amministrazione della regione Emilia-Romagna, oltre che del personale assunto con contratti di lavoro flessibile per fronteggiare la situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, nei limiti delle risorse disponibili, adottando idonee modalità di coordinamento e di programmazione degli interventi. Il commissario può inoltre delegare le funzioni ai sindaci dei comuni interessati e ai presidenti della province di Bologna e Modena.

La RT afferma che la disposizione è di natura procedimentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, la nota di risposte del Governo presentata alla Camera dei deputati ha precisato che, relativamente a eventuali oneri aggiuntivi derivanti dagli adempimenti affidati alle amministrazioni pubbliche per la programmazione degli interventi di ricostruzione, i citati adempimenti sono svolti da parte dei soggetti istituzionalmente competenti nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Inoltre, il Governo non ravvisa effetti finanziari negativi dall'ampliamento della platea dei beneficiari, poiché i contributi sono erogati nel limite delle risorse di cui al comma 5.

Su tale ultimo punto, pur convenendo che la spesa è limitata all'entità delle risorse, andrebbero acquisiti ulteriori elementi informativi circa l'effettiva disponibilità di risorse per le misure aggiuntive sulla contabilità speciale, atteso che le citate risorse in base alla legislazione vigente erano già destinate ad interventi di ricostruzione delle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

Infine, il Governo non ravvisa effetti finanziari negativi dall'ampliamento della platea dei soggetti di cui può avvalersi il commissario delegato, poiché l'avvalimento avviene nei limiti delle risorse a tal fine disponibili. Sul punto, non si hanno osservazioni da formulare anche alla luce della soppressione della disposizione che prevedeva l'eventuale "proroga dei rapporti contrattuali in essere" del personale assunto con contratti di lavoro flessibile per fronteggiare la situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012.

Comma 3-bis (Supporto Fintecna)

Il comma 3-bis aggiunge il comma 14-bis all'articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2012, stabilendo che l'attività di supporto da parte di Fintecna o società da questa interamente controllata nei confronti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto per le attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, siano espletate anche negli anni 2015 e 2016, provvedendo ai relativi oneri nel limite di 2 mln di euro per ciascun anno, a valere sulle risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 74 del 2012.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nel rinviare alle ulteriori osservazioni riportate al comma 9 del presente articolo, si ribadisce quanto già osservato precedentemente circa l'acquisizione di aggiuntivi elementi informativi, al fine di assicurare l'effettiva disponibilità di risorse sulla predetta contabilità speciale idonee a finanziare le ulteriori misure previste dalla disposizione e atteso che le citate risorse in base alla legislazione vigente erano già destinate ad interventi di ricostruzione delle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

Comma 5 **(Contributi)**

Il comma 5 attribuisce al presidente della regione Emilia-Romagna, Commissario delegato ai sensi del comma 1, la facoltà di utilizzare complessivamente 210 mln di euro, di cui 160 mln nell'anno 2014 e 50 mln nell'anno 2015, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 74 del 2012 intestata allo stesso presidente della regione. Tali risorse sono utilizzate per assegnare contributi per danni subiti da soggetti privati colpiti dagli eventi di cui al comma 1, per i più urgenti interventi connessi al programma di messa in sicurezza idraulica dei territori connessi ai fiumi che hanno generato gli eventi alluvionali e per gli interventi di cui ai successivi commi 7 e 8.

La RT afferma che da una puntuale ricognizione dei danni degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, sono state raccolte con apposita schedatura 2.465 segnalazioni di danneggiamento da parte di privati, 434 segnalazioni da parte di imprese e 302 segnalazioni da parte di aziende agricole; inoltre 128 sono le segnalazioni riferibili a beni pubblici, per un fabbisogno stimato di circa 160 milioni di euro per il ripristino delle normali condizioni di vita e di lavoro. Ulteriori risorse, per un massimo di 50 milioni di euro fino al raggiungimento dell'importo autorizzato di 210 milioni di euro, potranno essere destinate all'emergenza idrogeologica di cui al comma 6. A fronte del predetto censimento e degli oneri di cui al comma 6, il comma 5 prevede che il Commissario delegato possa destinare complessivamente fino a 210 milioni di euro, per gli anni 2014 e 2015, per fronteggiare l'emergenza conseguente agli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014 e alla tromba d'aria del 3 maggio 2013, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del citato decreto-legge n. 74 del 2012, intestata al Commissario delegato – Presidente della regione Emilia-Romagna. Secondo la RT si tratta di utilizzo di risorse già nella disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario delegato e pertanto la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva che la RT, pur comunicando una serie di dati circa le segnalazioni di danneggiamento, non fornisce gli elementi e i dati alla base della quantificazione dell'onere in 210 mln di euro, limitandosi a segnalare che 160 mln sono finalizzati al ripristino delle normali condizioni di vita e di lavoro e 50 mln di euro sono destinati all'emergenza idrogeologica. Dalle citate informazioni non si riesce poi ad appurare se la spesa, cui dovranno essere destinate le risorse della contabilità speciale, è integralmente di natura capitale, scongiurando così qualsiasi possibile dequalificazione della spesa a valere su risorse in conto capitale.

Con riferimento ai profili di copertura mediante le risorse presenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 74 del 2012 si rinvia alle osservazioni contenute al successivo comma 9.

Comma 5-bis

(Benefici nei confronti delle aziende agricole colpite dagli eventi calamitosi)

Il comma dispone che le imprese agricole che svolgono la propria attività nei territori dei comuni interessati dagli eventi calamitosi previsti dal presente articolo possono accedere ai benefici di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo n. 102 del 2004, secondo criteri e modalità stabiliti dal medesimo decreto legislativo.

La RT non considera il comma.

Al riguardo, si premette che gli articoli indicati recano una serie di misure volte a favorire la ripresa produttiva di aziende danneggiate da eventi naturali, come contributi in conto capitale, prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio, proroga delle scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario fino ad un massimo di 24 mesi (con l'ulteriore beneficio del concorso nel pagamento degli interessi), agevolazioni previdenziali rappresentate dall'esonero, su domanda, fino ad un massimo del 50 per cento del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei 12 mesi successivi alla data dell'evento. Per i profili di competenza, si ritiene opportuno acquisire una previsione in ordine all'ammontare dell'onere, onde valutare la congruità delle risorse utilizzate a copertura. Si tratta, infatti, come si evince dal combinato disposto degli articoli 1, 6 e 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004, delle risorse disponibili sul Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap 7411), che reca uno stanziamento di 43,1 mln di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 61,1 mln per il 2016, stanziamento sul quale già insistono – ovviamente – gli interventi scontati a legislazione vigente.

Comma 6

(Individuazione progetti cantierabili)

Il comma 6 attribuisce al presidente della regione, in coordinamento con il commissario delegato all'emergenza idrogeologica, l'individuazione dei progetti cantierabili necessari per la messa in sicurezza dei territori, nonché le risorse previste a legislazione vigente disponibili nell'apposita contabilità speciale intestata al Commissario per l'emergenza idrogeologica e le risorse che devono essere immediatamente trasferite nella stessa contabilità per l'avvio o la prosecuzione degli interventi.

La RT afferma che si tratta di risorse già nella disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario delegato all'emergenza idrogeologica, ovvero delle risorse che potranno essere destinate a tale fine nell'ambito dei 210 milioni di euro autorizzati al comma 5.

Gli interventi di messa in sicurezza saranno realizzati nell'ambito delle citate risorse e pertanto la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di disposizione finalizzata all'accelerazione dei progetti cantierabili e che risultano interamente finanziati.

Al riguardo, atteso che la nota di risposte del Governo presentata alla Camera dei deputati ha confermato che la dinamica della spesa prevista risulta compatibile con gli andamenti di cassa già scontati a legislazione vigente sulla base delle precedenti finalizzazioni per la ricostruzione post sisma, non si hanno osservazioni da formulare circa un possibile differente profilo di spesa per effetto dell'accelerazione dei progetti cantierabili.

Comma 6-bis

(Normativa comunitaria in materia di acque e alluvioni)

Il comma 6-bis dispone che gli interventi di messa in sicurezza idraulica devono integrare gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE, che istituisce il quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della Direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

Al riguardo, nulla da osservare.

Commi 7 (Armonizzazione dei comportamenti amministrativi) e 8 (Contributi)

Il comma 7 dispone che il presidente della regione, mediante propri provvedimenti, stabilisce modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi i contributi necessari per la ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro dei privati cittadini e per la ripresa dell'operatività delle attività economiche, con particolare riguardo alle imprese agricole, nel limite delle risorse disponibili di cui al precedente comma 5. Inoltre, possono essere previste procedure semplificate per i danni di importo inferiore alla soglia determinata dal Commissario. Tali procedure sono estese, ai fini dell'armonizzazione dei comportamenti amministrativi, ivi compresi quelli relativi all'erogazione dei contributi, anche ai provvedimenti futuri relativi al sisma del 20 e 29 maggio 2012. I contributi sono concessi al netto di eventuali risarcimenti assicurativi. Il Commissario garantisce, altresì, adeguata assistenza alla popolazione colpita dall'evento alluvionale autorizzando contributi per l'autonoma sistemazione, nel limite delle risorse di cui al comma 5, a favore dei nuclei familiari, la cui abitazione principale risulta danneggiata dall'evento alluvionale, fermo restando il rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Il comma 8 prevede che il Commissario delegato autorizzi la concessione di contributi, previa individuazione delle priorità degli interventi e delle modalità per la concessione dei contributi, per il ripristino di opere pubbliche o di interesse pubblico, che abbiano subito danni dagli eventi alluvionali, nel limite delle risorse di cui al comma 5. Il ripristino e la relativa concessione di contributi deve essere subordinata all'esistenza di un piano per la messa in sicurezza idraulica dell'opera.

La RT con riferimento al solo comma 7 afferma che le risorse per l'autonoma sistemazione devono rientrare nelle disponibilità del comma 5, mentre relativamente a entrambi i commi 7 e 8 la RT evidenzia che tali norme prevedono la concessione di contributi nell'ambito dei 210 milioni di euro previsti dal comma 5, a valere sulle risorse della contabilità speciale del Commissario delegato: pertanto le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si segnala, come anche evidenziato dal rappresentante del Governo presso la Camera dei deputati, che non appare del tutto chiaro l'ambito applicativo del riferimento contenuto al comma 7 al richiamo al rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, relativamente ai contributi per autonoma sistemazione riconosciuti ai nuclei familiari.

Inoltre, atteso che la semplificazione delle modalità di erogazione dei contributi potrebbe comportare una accelerazione nell'erogazione dei contributi stessi andrebbe assicurato che tale accelerazione non determini eventuali effetti negativi sui saldi di finanzia pubblica.

Commi 7-bis (Sospensione rate mutui) e 7-ter (Credito d'imposta per sospensione rate mutui)

Con il nuovo comma 7-bis dell'articolo 1, introdotto dalla Camera dei deputati, si interviene¹ sulla disciplina dei mutui ipotecari o chirografari erogati da banche o intermediari finanziari in favore di soggetti residenti o aventi sede legale o operativa in uno dei Comuni interessati dagli eventi calamitosi contemplati dal provvedimento in esame². In proposito si prevede che per i mutui relativi ad edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero accesi in relazione alla gestione di attività commerciali ed economiche svolte nei medesimi edifici, possa essere ottenuta, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, previa autocertificazione e su domanda, una sospensione dal pagamento riferito all'intera rata ovvero alla sola quota capitale. La sospensione è riconosciuta fino all'avvenuta ricostruzione, agibilità o abitabilità dell'immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

Il nuovo comma 7-ter - per coloro che abbiano presentato domanda per l'accesso ai contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili distrutti o danneggiati³ dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 - prevede che i maggiori interessi maturati a seguito della sospensione dei mutui nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione siano corrisposti mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti, nelle modalità e con le risorse stabilite dall'articolo 3 bis del DL 95/2012. La norma fa quindi rinvio ad apposito provvedimento del commissario delegato, da adottarsi d'intesa con l'ABI per la definizione dei criteri e delle modalità attuative della disposizione.

La RT associata alle disposizioni non è stata prodotta.

Al riguardo, si evidenzia che, stante il richiamo operato all'articolo 3-bis del DL 95/2012, agli oneri associati al credito di imposta introdotto con la

¹ La norma sostituisce il primo periodo dell'articolo 3, comma 2 bis del DL 4/2014 che riconosceva la possibilità di chiedere la sospensione dal pagamento dei ratei fino al 31 dicembre 2013 per i soggetti che avessero residenza o sede legale o operativa in uno dei comuni di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 3 citato. Rispetto alla disciplina previgente, le principali novità della novella si sostanziano nel riconoscimento del diritto ad ottenere la sospensione delle rate, nell'ampliamento della platea dei comuni interessati e quindi dei soggetti potenzialmente ammessi al beneficio, nella modifica della durata della sospensione (fino alla ricostruzione, agibilità o abitabilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2015) e nell'estensione delle tipologie di mutui interessati (comprendendovi quelli relativi ad edifici inabitabili, anche parzialmente).

² Si tratta dei comuni interessati dagli eventi alluvionali del 18 e 19 gennaio 2014, dei comuni colpiti tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 da eccezionali eventi atmosferici per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza e dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara Mantova, Reggio Emilia e Rovigo e degli altri Comuni indicati interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

³ Nonché per le altre fattispecie considerate dall'articolo 3, comma 1, lett. a) del DL74/2012 alle quali la norma fa espresso rinvio.

disposizione in commento si fa fronte a valere sulle medesime risorse stanziata a copertura degli oneri correlati al credito di imposta previsto dal citato articolo 3 bis (quindi nel limite massimo di 450 mln di euro a decorrere dal 2013). Si ricorda che l'articolo 3-bis individuava in finanziamenti agevolati bancari garantiti dallo Stato⁴, la modalità di fruizione dei contributi⁵ in favore dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonché per far fronte agli altri danni ammessi. Sempre in base alla predetta disposizione, al titolare del finanziamento agevolato era riconosciuto un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché alle spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti.

Considerata l'assenza di qualsiasi indicazione al riguardo, andrebbero forniti dal Governo sia la quantificazione dell'onere associato al credito di imposta in esame sia informazioni e dati a supporto della stessa in modo da poter riscontrare gli effetti finanziari della disposizione (fornendo ad esempio elementi relativi all'importo dei mutui potenzialmente interessati dalla moratoria ed a quello degli interessi e delle spese strettamente necessarie ipotizzabili). Pur prefigurando i 450 mln di euro un tetto di spesa, andrebbe affermata la congruità dello stanziamento predetto a far fronte anche ai nuovi oneri posti dalla disposizione in commento, senza pregiudizio alcuno per le altre finalità che le risorse predette sono chiamate a soddisfare.

Comma 8-bis (Esclusione patto stabilità interno)

Il comma 8-bis dispone, per l'anno 2014, l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni in esame, con risorse proprie provenienti da liberalità e donazioni e finalizzate agli interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza a seguito degli eventi calamitosi per un importo massimo di 5 mln di euro. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, pari a 5 mln di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge, n. 154 del 2008.

Al riguardo, pur se l'esclusione delle spese in esame dal patto di stabilità interno è circoscritta all'importo massimo di 5 mln di euro per l'anno 2014, andrebbero fornite maggiori informazioni circa l'entità delle liberalità e donazioni che i comuni interessati ricevono. Infatti, si rileva che la norma non demanda ad un successivo provvedimento la regolazione degli importi da escludere dal PSI per ciascun comune, né prevede espressamente il controllo da parte di un ente o ufficio dello Stato circa il rispetto del predetto limite di spesa e, di conseguenza,

⁴ Nel limite massimo di 6.000 mln di euro.

⁵ Di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) ed f) del DL n. 74/2012.

non si esclude che, in presenza di liberalità e donazioni superiori all'importo escluso dal patto di stabilità interno, si possano determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Infine, con riferimento all'utilizzo delle risorse del Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali, andrebbero forniti maggiori chiarimenti circa la disponibilità delle predette risorse e l'assenza di pregiudizi nei confronti delle finalizzazioni previste a legislazione vigente, a valere sulle predette risorse.

Comma 9 (Clausola di copertura)

Il comma 9 stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi 5 e 7-8, pari a complessivi 210 milioni di euro, si faccia fronte, quanto a 160 milioni di euro per il 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 – relativa ai fabbisogni di spesa connessi al riconoscimento di crediti d'imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione – e, per la quota pari ai 50 milioni di euro previsti per il 2015, alle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, riguardante i crediti d'imposta *ad hoc* riconosciuti in relazione ai finanziamenti bancari erogati per le occorrenze della ricostruzione delle aree terremotate. La norma specifica, poi, che le somme riferite a quest'ultima autorizzazione di spesa, sono state versate e rese disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, relativamente alla istituzione del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 2365 ribadisce che il dispositivo si limita a prevedere la copertura finanziaria per gli interventi di cui ai commi 5, 7 e 8, complessivamente pari a 210 milioni di euro. In particolare, per l'anno 2014 l'onere pari a 160 milioni di euro trova copertura mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012, nella quale sussistono adeguate disponibilità rispetto agli utilizzi effettuati, e, per l'anno 2015, pari a 50 milioni di euro, a valere sulle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge n. 174 del 2012, queste ultime già versate e disponibili sulla contabilità speciale del Commissario delegato.

Al riguardo, rinviando per i profili di quantificazione agli elementi di riflessione riportati ai commi 5 e 7-8, va sottolineato – per i profili di stretta copertura – che il dispositivo in esame provvede, coerentemente ai previsti nuovi fabbisogni di spesa indicati dalla RT – distintamente, per le due annualità coinvolte – a predisporre le risorse (per entrambe le componenti, sotto forma di "limite massimo" di spesa) per far fronte agli oneri ivi indicati per complessivi 160 milioni di euro (2014) e 50 milioni di euro (2015), ma facendo ricorso a risorse rese "disponibili" a valere di stanziamenti che sono previsti in bilancio, in riferimento ad autorizzazioni di spesa già previste dalla legislazione vigente

per analoghe finalità, ma che sono destinate ad essere riversate e gestite a valere di apposite contabilità speciali di tesoreria (*rectius*, gestione "fuori" bilancio).

Il Dipartimento della RGS, nel corso dell'esame in prima lettura, ha affermato che, in relazione al previsto utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95/2012, a copertura dell'onere per l'anno 2014, destinate al riconoscimento di crediti d'imposta in relazione ai finanziamenti bancari concessi, "i mutui hanno avuto un tiraggio inferiore a quello preventivato ed i risparmi derivanti dalla diminuzione del costo del servizio del debito sono stati destinati per gli interventi del provvedimento in esame"⁶.

Nel merito però dei profili d'impatto sui tendenziali di spesa, assicurazioni andrebbero richieste circa il profilo dell'equivalenza dei presumibili effetti sui saldi tendenziali di finanza pubblica, rispetto a quelli che sono associabili, a legislazione vigente, in relazione alle originarie destinazioni di spesa, per cui i nuovi effetti dovranno risultare in tutto compatibili con gli andamenti di cassa già scontati dai tendenziali.

Ciò detto, in considerazione anche della circostanza che gli effetti scontati a legislazione vigente in relazione alle risorse richiamate dovrebbero interessare interventi di spesa già classificati in bilancio come in conto "capitale" e condizionati dal peculiare criterio di imputazione che li caratterizza (cassa).

In aggiunta, risalendo ad un più generale profilo "metodologico" della copertura in esame, va altresì segnalato che il dispositivo provvede, per il 2014, alla formale "riduzione" della precedente autorizzazione legislativa di spesa (160 milioni per il 2014), mentre, per il 2015, lo stesso si limita ad autorizzare l'utilizzo di somme che sono già disponibili, a valere delle giacenze di contabilità speciale esistenti in tesoreria: ivi distinguendosi, il primo meccanismo di copertura dal secondo, poiché soltanto il primo rientra nelle coordinate indicate dall'articolo 17, comma 1, lettere *a)*–*b)*, della legge di contabilità, in riferimento alla copertura di "nuovi" oneri, mediante mezzi che sono tratti dagli stanziamenti già previsti dalla legislazione vigente, ossia previa formale riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa (in particolare, la lettera *a)* del comma 1 del citato articolo)⁷.

In tal senso, il Dipartimento della R.G.S. ha già precisato che la formale riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 95 del 2012, a copertura degli oneri pari a 160 milioni di euro per l'anno 2014, si è resa necessaria in quanto le risorse ivi richiamate sarebbero al momento ancora iscritte nel bilancio dello Stato, e destinate, dalla medesima normativa, a

⁶ Si segnala che le risorse riferibili all'autorizzazione di spesa citata, sono iscritte nel capitolo 7810 dello stato di previsione del MEF.

⁷ Ovvero, eventualmente, mediante l'utilizzo di risorse che siano già affluite dal bilancio in contabilità speciale di tesoreria, previa "formale" riduzione delle autorizzazioni legislative di spesa cui tali disponibilità farebbero riferimento (e sempre che tale riduzione corrisponda al contestuale riversamento delle somme all'"entrata" del bilancio dello stato). Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.A.E., Nota del 4 giugno 2014.

confluire nella contabilità speciale del commissario delegato (fondo ricostruzione *ex art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 74 del 2012*).

Ciò che, evidentemente, non si è reso necessario in relazione invece alle risorse indicate ai fini della copertura dei fabbisogni di spesa previsti per il 2015 (50 milioni), dal momento che ivi si tratterebbe di somme già disponibili a valere della c.s. di tesoreria relativamente al Fondo di ricostruzione delle aree terremotate⁸.

In proposito, si tratta comunque della formale copertura di nuovi oneri a valere di risorse che sono già scontate a legislazione vigente, dunque si utilizza una modalità non prevista dall'articolo 17 della legge di contabilità. Poiché tali risorse fanno in ogni caso riferimento a gestioni "fuori" bilancio (cioè giacenti su contabilità speciali di tesoreria) – andrebbero acquisiti certificati elementi di valutazione a conferma dell'effettiva "disponibilità" di dette somme, che siano libere da vincoli di impegno già perfezionati, o in corso di perfezionamento; fornendosi, a tal fine, elementi informativi circa l'ammontare delle giacenze in questione e, soprattutto, in merito alla quota delle risorse che risultano già prenotate a valere medesime.

Sul punto, appare evidente che ove tale disponibilità risulti a scapito di altri fabbisogni di spesa, ove questi siano "inderogabili", si pongono sin d'ora i presupposti per un rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa a cui tali disponibilità fanno riferimento, per cui occorrerà poi giocoforza reperire le necessarie risorse da porre a formale ed effettiva copertura.

L'occasione è utile a formulare un'ultima annotazione in merito alla stessa possibilità, dal parte del Parlamento, di operare uno scrutinio delle modalità di "copertura" dei nuovi oneri allorché, come nel caso in esame, si sia in presenza di dispositivi di spesa che facciano riferimento, a fini della copertura, a risorse che non siano più riconducibili alla gestione del bilancio, in quanto – anche solo in parte – ormai giacenti a valere di "posizioni" contabili di tesoreria. In tal senso, diversamente dalla possibilità di monitorare il grado di maturazione degli impegni di spesa, nonché la coerenza tra stanziamenti e le autorizzazioni legislative cui gli stessi fanno riferimento – che è oggi permessa per il bilancio dello Stato attraverso i sistemi informativi disponibili – va per contro sottolineato, che non sono al momento disponibili gli idonei ed analoghi strumenti che consentono il monitoraggio anche delle singole gestioni di tesoreria, anche solo limitatamente alla quota delle stesse che risulti alimentata da risorse provenienti dal bilancio.

Ne segue che il riscontro degli effetti di copertura, allorché trattasi del coinvolgimento di tali "giacenze" di tesoreria, è di fatto rimesso alle rassicurazioni di volta in volta fornite dal Dipartimento della R.G.S. in merito

⁸ Le risorse che affluiscono a questa c.s. sono quelle iscritte in bilancio in corrispondenza del capitolo 7452 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

alla effettiva impegnabilità delle medesime risorse rispetto ai fabbisogni di spesa originariamente previsti dalle norme che ne hanno consentito la formazione.

Comma 9-bis

(Tassi per andamento infortunistico)

Il comma stabilisce che non si tiene conto degli eventi infortunistici verificatisi in concomitanza degli eventi calamitosi e riconosciuti quali infortuni sul lavoro per le imprese operanti nei territori interessati dalle suddette calamità, ai fini del calcolo dell'oscillazione dei tassi per andamento infortunistico, nonché ai fini dell'applicazione della riduzione di cui all'articolo 1, comma 128, della legge n. 147 del 2013.

La RT non si sofferma sulla norma.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che i tendenziali relativi alle entrate INAIL sono stati verosimilmente costruiti senza tenere conto degli eventi verificatisi e del conseguente incremento dei correlati infortuni sul lavoro.

Sul punto, si auspica comunque una specifica conferma da parte del Governo.

Comma 9-ter

(Finanziamenti in favore delle imprese danneggiate dal sisma in Emilia-Romagna)

Il presente comma prevede che i soggetti che hanno contratto i finanziamenti di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2014, ferma restando la durata massima del piano di ammortamento per la restituzione del debito, possono richiedere la sospensione del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale di cui al medesimo articolo 3-bis, comma 1, per un periodo di 12 mesi e con conseguente rimodulazione delle rate in quote costanti. All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 74 del 2012, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati.

La RT non analizza la disposizione, aggiunta dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, si rinvia preliminarmente alle osservazioni formulate in relazione al comma 9, recante la clausola di copertura, in ordine all'utilizzo di modalità di copertura a valere sulle contabilità speciali. Anche alla luce dell'indeterminatezza delle risorse disponibili a copertura dell'onere, pur prevedendosi la possibile ridefinizione degli altri interventi programmati al fine di garantire la capienza delle risorse con gli oneri in esame, appare opportuno provvedere alla quantificazione dell'onere atteso, che nella versione licenziata dalla commissione di merito alla Camera era valutato in 26 mln di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Durante l'esame in Aula è stata aggiunta inoltre la clausola che mantiene ferma la durata massima del piano di ammortamento, pertanto il maggior onere nei primi 12 mesi produrrà effetti finanziari positivi negli anni successivi.

Comma 9-quater
(Relazione alle Camere)

Il comma 9-quater stabilisce che il Presidente della regione Emilia-Romagna trasmette annualmente alle Camere una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori finanziati ai sensi del presente articolo e sull'utilizzo delle risorse stanziato.

La RT non analizza la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 9-quinquies
(Proroga termine per adibire l'immobile ad abitazione principale)

Il comma dispone, per i contribuenti proprietari di immobili posti nei comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, elencati nel DL n. 74/2012, la proroga, fino al termine di un anno dall'approvazione del decreto in esame, dei termini previsti da due disposizioni legislative per poter usufruire di specifiche agevolazioni fiscali. Si tratta della lettera a) del comma 1 della nota II-bis all'articolo 1 della parte prima della tariffa annessa al DPR 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico della lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917; la prima disposizione prevede l'applicazione dell'aliquota del 2 per cento a titolo di imposta di registro in relazione all'acquisto di un immobile nel territorio di un comune nel quale l'acquirente abbia o stabilisca la propria residenza entro diciotto mesi; la seconda norma riguarda la detrazione d'imposta del 19 per cento in relazione agli interessi sui mutui ipotecari, per un immobile adibito ad abitazione principale entro un anno dal suo acquisto.

La RT non è presente.

Al riguardo, si richiama l'attenzione su una Nota dell'Agenzia delle entrate⁹ che, al fine di evitare incertezze applicative, reputa opportuno che sia chiarito se la proroga disposta debba essere intesa come riferita ai contratti di compravendita per i quali i termini (18 mesi o un anno) non siano ancora decorsi ovvero a tutti i contratti perfezionati successivamente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Comma 9-sexies
(Detassazione contributi)

Il comma in oggetto esclude dalla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef e Irap i contributi, gli indennizzi ed i risarcimenti ottenuti dai soggetti con sede legale o operativa nei comuni individuati dal comma 1, nonché nei comuni della province di Modena e di Bologna

La RT non è presente.

Al riguardo, si osserva che la disposizione appare suscettibile di determinare un minor gettito rispetto alla legislazione vigente; andrebbe fornita quindi una quantificazione dell'onere ad essa associato, unitamente ad elementi

⁹ Cfr. Nota dell'Agenzia delle entrate - Direzione Centrale Normativa, trasmessa il 10 giugno u.s.. all'altro ramo del Parlamento nell'ambito dell'esame del DDL di conversione del decreto-legge in commento.

informativi che consentano di poter riscontrare la stima che sarà indicata; andrebbe nel contempo individuata la relativa copertura.

Comma 9-septies

(Credito d'imposta in favore di soggetti danneggiati dal sisma)

La lettera a) del comma in esame modifica l'articolo 67-*octies*, comma 1, del decreto-legge n. 83/2012, sotto due profili: viene introdotta una nuova modalità, in alternativa a quella ad oggi prevista, che potrà essere posta in essere ai fini dell'ottenimento del credito d'imposta per la ricostruzione, il ripristino o la sostituzione dei beni d'impresa danneggiati dagli eventi calamitosi¹⁰; viene poi spostato dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale possono essere effettuate spese ammesse a fruire dell'agevolazione. La lettera b) del medesimo comma estende quindi la possibilità di beneficiare del credito d'imposta anche alle imprese che sono tenute al rispetto degli adempimenti fissati dai commi 8 e 8-*bis* dell'articolo 3 del DL n. 74/2012, riferiti all'acquisizione della certificazione di agibilità sismica per gli edifici che costituiscono luoghi di lavoro¹¹.

La RT non è presente.

Al riguardo, si rileva che per il credito d'imposta in oggetto la normativa prevede un limite massimo di spesa pari a 10 mln di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015; le modifiche introdotte, pur determinando ampliamenti oggettivi e soggettivi in relazione all'ottenimento dell'agevolazione, lasciano invariato detto stanziamento. Sarebbe opportuno acquisire una conferma in merito alla congruità del tetto di spesa in relazione sia alle esigenze poste dalla norma in commento sia a quelle volte alla soddisfazione delle finalità per le quali lo stanziamento era stato disposto.

Comma 9-octies

(Credito d'imposta in favore di soggetti danneggiati dal sisma)

Il comma prevede che, ai fini dell'attuazione del comma precedente, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede ad integrare e modificare adeguatamente le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. 23 dicembre 2013, riguardanti le modalità di attuazione del credito d'imposta in favore dei soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012, con riferimento all'individuazione dei soggetti beneficiari e alla determinazione dei costi sostenuti per la ricostruzione.

La RT non è presente.

Al riguardo, non vi sono osservazioni, trattandosi di una previsione che si rende necessaria in conseguenza di quanto stabilito dal comma precedente.

¹⁰ In particolare, si prevede che gli imprenditori e lavoratori autonomi che hanno subito danni possono ottenere il credito d'imposta, oltre che a seguito di verifica da parte delle autorità competenti - come stabilito dalle disposizioni previgenti - anche trasmettendo, successivamente alla denuncia all'autorità comunale, copia della perizia giurata o asseverata attestante il danno subito.

¹¹ Nello specifico, i commi 8 e 8-*bis* dell'articolo 3 del DL n. 74/2012 provvedono ad elencare nel dettaglio le carenze strutturali che devono essere adeguatamente risolte attraverso interventi sugli edifici per acquisire la certificazione di agibilità sismica ai fini della prosecuzione ovvero della ripresa dell'attività produttiva.

Articolo 1-bis
(CIG a favore di imprese e lavoratori sospesi dall'alluvione)

L'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati, prevede che al finanziamento delle autorizzazioni di cassa integrazione guadagni in deroga in favore delle imprese e dei lavoratori sospesi a seguito dell'alluvione del 17 gennaio 2014 concorrono le risorse già stanziare dall'articolo 15 del decreto-legge n. 74 del 2012, come ripartite ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 75719 del 17 settembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2013.

La RT non analizza la disposizione.

Al riguardo, si fa presente che le risorse già stanziare dall'articolo 15 del decreto-legge n. 74 del 2012 ammontano a 70 milioni di euro per l'anno 2012 (iscritte nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione – capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali). Appare pertanto opportuno che il Governo chiarisca l'ammontare delle risorse ancora disponibili, anche in considerazione degli utilizzi già effettuati, e previa assicurazione che tali risorse siano ancora iscritte in bilancio, nonostante risalgano all'anno 2012. Infatti, si ricorda che ai sensi dell'articolo 1, comma 8, ultimo periodo, del decreto-legge n. 148 del 1993, le somme iscritte nel Fondo per l'occupazione non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo (2013 nel caso in esame).

Articolo 2
(Integrazione del Fondo per le emergenze nazionali)

La norma stabilisce che, per l'anno 2014, le risorse iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, che risultano ancora disponibili in relazione alla mancata attivazione degli interventi previsti da specifiche disposizioni legislative a seguito di calamità naturale e quelle non ancora utilizzate di cui all'articolo 1, commi 346 e 347, della legge n. 147 del 2013¹², da destinare agli interventi di cui al comma 347, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, affluiscono al Fondo per le emergenze nazionali. Conseguentemente, sono revocati i predetti interventi.

Dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, non sono più attivabili i mutui concessi in virtù di specifiche disposizioni normative adottate fino al 31 dicembre 2011 per far fronte a interventi di spesa a seguito di calamità naturali a valere sulle risorse iscritte sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvo quelli per i quali la procedura di attualizzazione sia già stata avviata alla predetta data di entrata in vigore.

La RT afferma che la norma è finalizzata a integrare la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali che, per effetto delle dichiarazioni di stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei ministri il giorno 15 novembre 2013 e nel

¹² Con i commi 346 e 347 è stato istituito presso il MEF il Fondo per la ricostruzione nelle zone interessate da eventi emergenziali pregressi, finalizzato ad interventi in conto capitale nelle aree in cui vi sia stato il rientro nel regime ordinario. Il Fondo reca una dotazione di 26,5 milioni di euro per l'anno 2014. In fase di prima attuazione, al Fondo sono ammessi specifici interventi, individuati dal testo con i relativi importi.

mese di gennaio 2014, ha già esaurito la relativa dotazione per l'anno 2014. Per l'anno 2014, al fine di assicurare l'operatività del citato Fondo, le risorse iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri che risultano ancora disponibili in relazione alla mancata attivazione degli interventi previsti da specifiche disposizioni legislative a seguito di calamità naturali affluiscono al predetto Fondo. Conseguentemente tali interventi, individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono revocati. Dalla data di entrata in vigore del decreto-legge non sono più attivabili i mutui concessi in virtù di specifiche disposizioni normative adottate fino al 31 dicembre 2011 per far fronte a interventi di spesa a seguito di calamità naturali a valere sulle risorse iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Al riguardo, la nota di risposte del Governo presentata alla Camera dei deputati chiarisce che i risparmi conseguenti alla mancata attivazione dei mutui di protezione civile, concessi dalle disposizioni adottate prima del 31 dicembre 2011, affluiranno al Fondo per le emergenze nazionali. Inoltre, il Governo afferma che il Dipartimento della protezione civile ha già individuato l'ammontare complessivo dei mutui non attivati, che saranno revocati con apposito DPCM, il cui importo è pari a 45.677.515, 68 euro.

Con riferimento alle risorse presenti sul Fondo per la ricostruzione nelle zone interessate da eventi emergenziali pregressi e che per effetto della presente norma confluiranno nel Fondo per le emergenze nazionali, si segnala che da una interrogazione del sistema informativo della RGS sul capitolo 7437 dello stato di previsione del MEF risulta una disponibilità residua per l'anno 2014 di circa 12 mln di euro.

Al fine di valutare gli effetti che la presente disposizione esplicherà sui saldi di finanza pubblica, andrebbe chiarita la perfetta coincidenza tra la previsione di cassa scontata dalla nuova destinazione di spesa delle risorse che confluiscono sul fondo per le emergenze nazionali e quanto previsto a legislazione vigente relativamente agli attuali profili di spesa.

I commi 1-*bis* e 1-*ter* prevedono l'afflusso al fondo per le emergenze nazionali:

- delle risorse finanziarie iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri e destinate al pagamento di mutui e prestiti obbligazionari, con riferimento all'esercizio in corso e a quelli pregressi, non necessarie per tale finalità. Inoltre, si prevede il disimpegno di residui passivi, ancorché perenti, al netto della quota da versare all'entrata del bilancio dello Stato necessaria al pagamento delle rate di mutui attivate con ritardo rispetto alla decorrenza della relativa autorizzazione legislativa di spesa. Si introduce una apposita clausola di invarianza finanziaria per la finanza pubblica e si conferma a decorrere dal 1° gennaio 2015 che il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari connessi a calamità naturali sia effettuato dal MEF con le risorse iscritte, a legislazione vigente, nei pertinenti capitoli del MEF, nonché di quelle versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del presente comma 1-*bis*;

- nella misura di 100 mln di euro, dei proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione da parte dello Stato dei nuovi strumenti finanziari emessi da Monte dei Paschi di Siena, non necessari al pagamento degli interessi passivi sui titoli pubblici emessi ai fini dell'acquisizione dei predetti strumenti finanziari.

Al riguardo, con riferimento al comma 1-*bis*, si pongono alcune questioni preliminari.

Innanzitutto, la norma presuppone una inefficiente allocazione delle risorse per il pagamento di mutui e prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamità naturali, dal momento che individua a metà anno la presenza di risorse ulteriori rispetto a "quelle effettivamente necessarie per le predette finalità" e le trasferisce al Fondo emergenze nazionali. Sarebbero pertanto opportune spiegazioni circa le ragioni che hanno portato ad uno stanziamento sovrabbondante rispetto alle esigenze, circostanza che sembra essersi verificata anche nel 2013 visto che la norma prevede anche l'afflusso al Fondo emergenze nazionali delle disponibilità per le medesime finalità non impegnate nel 2013.

Inoltre, andrebbe chiarito l'effetto che tale disposizione esplica sui saldi di finanza pubblica. Infatti, l'afflusso di risorse relative almeno in parte ad esercizi pregressi al Fondo emergenze nazionali nel corrente anno potrebbe determinare una diversa proiezione temporale e differenti effetti sui saldi rispetto a quelli presumibilmente già scontati per il pagamento dei mutui e dei prestiti negli anni precedenti. In altri termini, l'assenza di effetti difformi da quelli scontati a legislazione vigente si avrebbe nel solo caso di perfetta coincidenza tra quanto già scontato nei tendenziali di spesa e gli effetti che si registreranno in conseguenza dell'utilizzo delle stesse risorse ora confluite nel fondo per le emergenze nazionali.

Con riferimento al comma 1-*ter*, si osserva che la previsione in 100 mln dei proventi per interessi eccedenti rispetto al pagamento degli interessi passivi sui titoli pubblici non risulta accompagnata da nessun elemento o dato posto a base della quantificazione.

Inoltre, si rileva che tali proventi, in assenza della presente disposizione, sarebbero confluiti a miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Il comma 1-*quater*, nel modificare l'articolo 3, comma 12, del decreto-legge n. 323 del 1996, amplia le fattispecie escluse dall'applicazione della regola contabile che gli impegni sui capitoli del bilancio dello Stato, relativi a erogazioni a favore di soggetti ed enti pubblici o privati, siano assunti con cadenza trimestrale per quote di pari importo, comprendendovi anche i trasferimenti destinati ad assicurare l'operatività del fondo per le emergenze nazionali.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 1-*quinqüies* dispone che le somme iscritte nei bilanci delle Regioni, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, a seguito dell'accertamento di economie derivanti dalla completa attuazione degli interventi connessi con eventi calamitosi

verificatisi fino all'anno 2002, finanziati con provvedimenti statali, possono essere utilizzate dalle medesime Regioni per assicurare l'avvio degli interventi conseguenti alla ricognizione dei fabbisogni, per gli eventi calamitosi per i quali, nel corso dell'anno 2014, venga disposto il rientro nell'ordinario, ed a tal fine sono riversate nelle contabilità speciali a tal fine istituite.

Al riguardo, si chiedono maggiori chiarimenti da parte del Governo circa gli effetti che la disposizione potrebbe determinare sui saldi di finanza pubblica per un eventuale non assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno delle risorse considerate dalla norma e che le regioni possono utilizzare per gli eventi calamitosi. Infatti, si osserva che stante le regole del patto di stabilità interno per le regioni che operano in termini di vincoli sul lato della spesa, non risulta chiaro se l'afflusso delle risorse in questione nelle contabilità speciali possa sottrarre tali tipologie di spese dalle regole del patto di stabilità interno con effetti negativi sui saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto.

Il comma 1-*sexies* è finalizzato a limitare il ricorso alla dichiarazione dello stato di emergenza riducendo, in tal modo, l'impiego del Fondo per le emergenze nazionali e assicurando, senza soluzioni di continuità, l'efficienza e l'attività del Sistema nazionale di allertamento con particolare riguardo allo svolgimento delle attività afferenti la gestione, manutenzione e sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo, della rete dei radar meteorologici utilizzati dai Centri funzionali regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento. A tal fine viene demandato ad un DPCM la definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il contributo di cui al comma 1-*septies*.

Il comma 1-*septies* stabilisce che agli oneri derivanti dal comma 1-*sexies*, per l'anno 2014, valutati in 6 mln di euro, si provvede a valere sulle risorse finanziarie all'uopo accantonate nel Fondo nazionale di protezione civile nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si rileva che il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del presente provvedimento alla Camera dei deputati, ha specificato che le risorse economiche di cui all'articolo 2, comma 1-*sexies*, in materia di sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica e dei radar meteorologici, troveranno attuazione nei limiti delle risorse stanziare ai sensi del comma 1-*septies*.

Sul punto, atteso che l'onere recato dal comma 1-*septies* è configurato come "previsione" di spesa, anziché come "tetto" massimo, andrebbe valutata l'opportunità di inserire nella disposizione una specifica clausola di salvaguardia, come previsto dall'articolo 17, commi 1-12, della legge n. 196 del 2009.

Infine, con riferimento alle citate risorse e che la norma prevede accantonate nel fondo nazionale di protezione civile tra le risorse disponibili a legislazione vigente, andrebbe chiarito se il predetto fondo reca le necessarie disponibilità.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Apr 2014 [Nota di lettura n. 40](#)
A.S. 1417: "Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari"
- " [Nota di lettura n. 41](#)
A.S. 1413: "Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015"
- " [Elementi di documentazione n. 10](#)
Il bilancio dello Stato 2014-2016. Una analisi delle spese per missioni e programmi.
- " [Nota di lettura n. 42](#)
A.S. 1430: "Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico"
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 5](#)
Documento di economia e finanza 2014 (**Doc. LVII, n. 2**)
- " [Nota di lettura n. 43](#)
A.S. 1450: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche"
- " [Nota di lettura n. 44](#)
A.S. 1464: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura, n. 45](#)
A.S. 1465: "Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale"
- Mag 2014 [Nota di lettura n. 46](#)
A.S. 1470: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 6](#)
Le previsioni di primavera della Commissione europea: profili macroeconomici e di finanza pubblica
- " [Nota di lettura n. 47](#)
A.S. 1326: "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo"
- " [Nota di lettura n. 48](#)
A.S. 1479: " Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, recante misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche"
- Giu 2014 [Nota di lettura, n. 49](#)
A.S. 1428: "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro" (giugno 2014)